



CONFERENZA DEI SINDACI  
ZONA LIVORNESE  
Comuni di Livorno Collesalveti Capraia Isola

# **REGOLAMENTO CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI**



## **Indice**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Composizione e quote di partecipazione decisionale**

**Art. 3 . Funzioni e atti fondamentali della Conferenza zonale**

**Art. 4 - Presidenza: attribuzioni e modalità di nomina**

**Art. 5 - Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni**

**Art. 6 - Convocazione delle sedute**

**Art. 7 - Modalità di svolgimento dei lavori**

**Art. 8 - Pubblicazione degli atti**

**Art. 9 - Assistenza tecnica e giuridico-amministrativa**

**Art.10 – Sede**

**Art.11 – Rinvio**

**Art.12 - Entrata in vigore**

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Zonale dei Sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale della zona-distretto Livornese (di seguito denominata: Conferenza zonale), come istituita ai sensi dell'art.34 della LR n.41/2005 per gli effetti di cui all'art.35 della medesima Legge, nonché degli artt. 11 e ss. del Titolo III, Capo II della LR n.40/2005 concernenti il concorso delle autonomie locali e delle relative conferenze dei Sindaci alla programmazione sanitaria di livello regionale, di area vasta e locale.

## Art. 2 – Composizione e quote di partecipazione decisionale

1. La Conferenza zonale è costituita dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della zona-distretto livornese (Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia-Isola) o dagli assessori competenti per materia da questi eventualmente delegati in via permanente.
2. I membri della conferenza zonale durano in carica per un periodo coincidente con la durata del mandato amministrativo del Sindaco del Comune interessato.
3. I membri della Conferenza zonale di cui al comma 1 concorrono alle decisioni della stessa Conferenza con quote di partecipazione decisionale commisurate-con riferimento ai dati ISTAT dell'ultimo censimento generale- alle dimensioni demografiche dei Comuni rappresentati, come aggiornate periodicamente e di seguito determinate per la prima annualità di vigenza del presente Regolamento e comunque fino al previsto Atto di aggiornamento:

Componenti	Popolazione residente al 1/1/2020	quote di partecipazione decisionale
Sindaco Comune Livorno	157.024	90,24
Sindaco Comune Collesalvetti	16597	9,53
Sindaco Comune Capraia-Isola	392	0,23
<b>Totale</b>	<b>174013</b>	<b>100,00</b>

4. I Sindaci membri della Conferenza zonale possono delegare l'assessore competente a sostituirli temporaneamente in seno alla Conferenza mediante preventiva adozione di apposito Atto di delega.
5. L'eventuale provvedimento di delega delle funzioni proprie dei Sindaci in seno alla conferenza zonale non può essere parziale e deve indicare il carattere della delega (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata.
6. Nel caso in cui uno dei Comuni dell'ambito territoriale della Zona-distretto livornese aderisca ad un'Unione di Comuni per l'esercizio della funzione fondamentale sociale, alla Conferenza zonale partecipa, in sostituzione del Sindaco interessato e con le quote di partecipazione decisionale spettanti allo stesso, il Presidente dell'Unione dei Comuni o l'amministratore dell'Unione da lui permanentemente delegato.
7. I membri della Conferenza zonale di cui al presente articolo costituiscono la componente comunale della Conferenza integrata zonale di cui all'art.12 bis della L.R. n.40/2005 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 3 – Funzioni e Atti fondamentali della Conferenza Zonale

1. La Conferenza zonale esercita le funzioni di coordinamento, indirizzo, programmazione e controllo connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali di assistenza sociale di cui all'art.11 della L.R. n.41/2005 afferenti ai Comuni della Zona- Distretto di riferimento.
2. Competono alla Conferenza Zonale dei Sindaci, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 41/2005, lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:
  - a. il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di competenza dei comuni come previste dall'art. 11 c. 2 della L.R. n. 41/2005;
  - b. la programmazione del sistema locale dei servizi sociali del territorio della Zona Livornese e le altre funzioni previste dalla normativa regionale;
  - c. l'adozione del Piano di Inclusione Zonale (PIZ) di cui all'art.29 della L.R. n.41/2005 e i relativi aggiornamenti annuali.
  - d. l'analisi dei risultati delle azioni programmate e del relativo impatto sullo stato di salute della comunità locale;
  - e. l'approvazione del rendiconto annuale della gestione associata;
  - f. l'approvazione di ogni progetto e/o programma di intervento che comporti nuovi impegni finanziari a carico dei Comuni associati e/o integrazioni e modifiche della programmazione del PIZ;
  - g. la proposta dello Schema di Regolamento Unico per la disciplina dell'accesso alle prestazioni del sistema locale dei servizi sociali, di cui all'art.36 bis della L.R. 41/2005, da sottoporre per l'adozione ai competenti consigli comunali;
  - h. la gestione dei processi partecipativi relativi al sistema locale dei servizi sociali zonali.
3. La Conferenza Zonale dei Sindaci, come previsto dalla D.G.R. n. 573/2017 aggiornata con D.G.R. 1339/2019, esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sociali approvando il Piano di Inclusione Zonale (PIZ) tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione.
4. Compete altresì alla Conferenza Zonale dei Sindaci promuovere la necessaria integrazione tra gli interventi del sistema locale dei servizi sociali oggetto della presente convenzione e le attività di assistenza socio sanitaria e sanitaria territoriale di competenza del Sistema Sanitario Regionale (SSR) disciplinando, nelle forme e con le modalità disposte dalla L.R. n.40/2005, i rapporti con la Azienda UsI Toscana Nord Ovest per l'esercizio delle funzioni e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria dell'ambito territoriale zonale previste dalla legge e dagli atti di programmazione regionale.
5. Competono inoltre alla Conferenza zonale:
  - a. La nomina del Presidente
  - b. L'adozione del proprio regolamento di funzionamento interno e di ogni suo successivo aggiornamento.

#### **Art. 4 – Presidenza: attribuzioni e modalità di nomina**

1. Le funzioni di presidenza della Conferenza zonale competono al componente appositamente nominato dalla stessa Conferenza con le modalità di cui ai commi 4 e seguenti.
2. Il Presidente della Conferenza zonale:
  - a. Rappresenta la Conferenza zonale in seno alla Conferenza regionale dei sindaci, di cui è membro di diritto, ed in ogni altro rapporto con soggetti esterni;
  - b. Definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni della Conferenza almeno una volta ogni trimestre e comunque nei seguenti casi:
    - Per l'approvazione degli Atti riferiti ai compiti fondamentali di cui all'art. 3 ;
    - Su richiesta motivata di uno o più membri;
  - c. Presiede le sedute della Conferenza e ne coordina i lavori;
  - d. Provvede a dare esecuzione alle determinazioni della Conferenza avvalendosi delle strutture di supporto tecnico e amministrativo di cui al successivo art.9;
  - e. Provvede alla nomina del vice-presidente.
3. La durata in carica del Presidente coincide con la durata del mandato amministrativo del Sindaco che ricopre la carica direttamente o mediante delega dell'assessore competente.
4. Fatto salvo il caso di cui al successivo comma 5, il Presidente è eletto e nominato dalla Conferenza zonale tra i componenti permanenti della stessa Conferenza, tenendo conto della numerosità della popolazione rappresentata.
5. Nel caso di associazione tra i Comuni della zona ai sensi dell' art. 30 del TUEL per l'esercizio associato mediante delega delle funzioni di assistenza sociale di cui all'art.11 della L.R. n.41/2005, il Presidente della Conferenza Zonale coincide con il Sindaco del Comune capofila delegato all'esercizio delle relative funzioni gestionali.
6. In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente le funzioni di presidenza di cui al comma 2 sono svolte dal Vice-presidente, che è nominato e individuato dallo stesso presidente nel componente permanente della Conferenza che rappresenti la più alta percentuale di popolazione zonale.
7. In prima seduta della Conferenza zonale, e comunque alla cessazione del Presidente in carica, le funzioni di presidenza sono transitoriamente svolte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche o dall'assessore da questi permanentemente delegato fino alla nomina del nuovo Presidente.
8. La Conferenza provvede all'elezione e nomina del Presidente nella seduta di 1° insediamento e, successivamente, entro i 60 giorni successivi alle elezioni amministrative del Comune rappresentato dal Presidente decaduto dalla carica per scadenza del mandato amministrativo.

#### **Art. 5 – Convocazione delle sedute**

1. La Conferenza zonale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni trimestre ed è comunque convocata nei seguenti casi:
  - Approvazione degli Atti riferiti ai compiti fondamentali di cui all'art. 3;
  - Richiesta motivata di uno o più membri;

2. Le sedute della Conferenza zonale sono convocate con avviso scritto inclusivo dell'ordine del giorno, recapitato agli indirizzi PEC di tutti i componenti la Conferenza almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.
3. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno 24 ore anche mediante semplice comunicazione per via telematica.
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la Conferenza zonale è convocata con le modalità di cui al precedente comma 2 dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che assume le funzioni di Presidente pro-tempore in funzione dell'insediamento della stessa Conferenza e dell'elezione e nomina del Presidente.

#### **Art. 6 – Quorum per la validità delle sedute e delle Deliberazioni**

1. La Conferenza zonale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, nonché del rappresentante del delegato Comune capofila che la presiede di diritto nel caso previsto dall'art. 4 c. 5.
2. I componenti della Conferenza zonale concorrono alle decisioni, ciascuno con le quote di partecipazione decisionale di cui al precedente art. 2.
3. Le Decisioni e Deliberazioni della conferenza zonale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e la rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale dei componenti.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

#### **Art. 7 – Modalità di svolgimento dei lavori**

1. Le sedute della Conferenza zonale sono pubbliche.
2. Alle sedute della Conferenza zonale partecipa, con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e senza diritto di voto, il funzionario responsabile della struttura di supporto di cui al successivo art.9 o suo delegato, che assume il ruolo di responsabile del procedimento.
3. E' compito del Presidente constatare la validità della seduta ed aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. la Conferenza può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione previo consenso unanime di tutti i suoi componenti, risultante agli atti.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative ad argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Delle sedute della Conferenza zonale viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte con le relative dichiarazioni di voto.
7. I Verbali delle sedute della Conferenza zonale vengono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento e sottoscritti dal Segretario/responsabile del procedimento e dal Presidente.

8. Le Deliberazioni della Conferenza zonale riportano i voti e la percentuale delle quote di partecipazione con cui sono state assunte e sono firmate dal Segretario e dal Presidente.
9. I verbali e le deliberazioni vengono numerati progressivamente e conservati in apposito archivio tenuto dalla preposta struttura di supporto di cui al successivo art. 9.
10. Le Deliberazioni della Conferenza zonale sono soggette a pubblicazione.
11. Il Presidente, avvalendosi della preposta struttura di supporto di cui al successivo art.9, cura la trasmissione degli Atti adottati dalla Conferenza a tutti i Sindaci facenti parte della Conferenza medesima e agli eventuali ulteriori soggetti risultanti dal dispositivo.

#### **Art. 8 - Pubblicazione degli Atti**

1. Successivamente all'adozione le Deliberazioni della Conferenza zonale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio telematico del Comune di appartenenza del Presidente.

#### **Art. 9 – Assistenza tecnica e giuridico-amministrativa alle attività**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione la Conferenza zonale è assistita da un apposito Ufficio di supporto tecnico-amministrativo costituito dai funzionari e/o dirigenti dei comuni rappresentati in seno alla stessa Conferenza provvisti delle necessarie competenze tecniche e giuridico-amministrative, come designati e messi a disposizione dagli stessi Comuni in misura congrua e per ciascuno proporzionata alle rispettive dimensioni demografiche.
2. La struttura di supporto di cui al precedente comma 1 assicura lo svolgimento delle seguenti funzioni di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa:
  - Elaborazione e redazione del PIZ e di ogni altro Atto di programmazione della Conferenza zonale;
  - Collaborazione alla predisposizione degli atti di programmazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali e di governo dell'esercizio associato di livello zonale, nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 30 del TUEL;
  - Istruttoria degli Atti e delle Deliberazioni di competenza della Conferenza zonale;
  - Verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa nel corso delle sedute;
  - Segreteria della Presidenza;
  - Controllo, pubblicazione, trasmissione, partecipazione ai Comuni e tenuta degli atti della Conferenza zonale;
  - Espletamento di ogni altro adempimento necessario a dare esecuzione alle decisioni della Conferenza zonale e del suo Presidente e a garantire la funzionalità dell'organismo.
3. Fatto salvo il caso di cui al successivo comma 4 il Responsabile dell'attività di assistenza tecnica e giuridico amministrativa alla Conferenza zonale è nominato dal Presidente della stessa Conferenza tra i componenti dell'ufficio di supporto di cui al comma 1.

4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 3, nel caso di esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale zonali ai sensi dell'art 30 del TUEL, le funzioni di supporto tecnico e giuridico-amministrativo della Conferenza zonale dei Sindaci sono attribuite alla responsabilità del Dirigente/funziario del Comune capofila della relativa gestione associata, che le esercita avvalendosi della segreteria amministrativa costituita presso il Comune medesimo.
5. I componenti della struttura di supporto di cui al presente articolo, pur dipendendo dall'ente di appartenenza secondo l'ordinamento organizzativo vigente, rispondono al Presidente della Conferenza zonale per l'esecuzione delle relative decisioni ed operano secondo le sue indicazioni.

#### **Art.10 - Sede**

1. La Conferenza zonale ha sede presso la sede legale del Comune rappresentato dal Presidente.
2. Le riunioni della Conferenza si tengono in via ordinaria nella sede di cui al precedente comma.
3. La Conferenza zonale può essere convocata in sedi diverse dalla sede legale del Comune rappresentato dal Presidente previo accordo tra i componenti della stessa.

#### **Art.11 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle LL.RR. n.40/2005 e n.41/2005 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento viene adottato con Deliberazione della Conferenza zonale ed entra in vigore dalla data di pubblicazione della stessa.